

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il dott. **Baldoni Nicola** (C.F. BLDNCL74C16A475O) nato il 16.03.1974 ad Assisi ed ivi residente alla via Borgo san Pietro n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) – il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187, come da mandato in calce al presente ricorso

(RICORRENTE)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

(RESISTENTE)

PER LA DECLARATORIA

di illegittimità e per l'annullamento dell'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/21 previste dal D.M. 91 dell'8.08.2020 e dal D.M. 21969 del 12.08.2020, come altresì risultante dall'allegato A "Turni di convocazione per scelta provincia e scelta sedi concorsi gestiti dall'AT di Latina, in quanto il dott. Baldoni Nicola risulta inserito a pieno titolo al posto n. 68 con punti 85,4 della graduatoria di merito del concorso D.D.G. 85/2018



per la Regione Lazio, classe A019 (Filosofia e Storia), al fine di consentire al ricorrente di partecipare alle successive procedure di immissione in ruolo.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Il dott. Nicola Baldoni è attualmente in servizio presso il Liceo Ginnasio Statale “Francesco Vivona” di Roma con contratto a tempo determinato;
2. Il ricorrente avendo già svolto per ben undici anni incarichi di supplenza per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia), ha partecipato - per la predetta classe di concorso - al concorso scuola di cui al D.D.G. 85/2018 per la Regione Lazio;
3. Conseguentemente l'odierno ricorrente è risultato vincitore della suddetta procedura concorsuale ed il suo nominativo, come risultante dal D.D.G. dell'USR Lazio n. 25 del 23.01.2020, è stato collocato nella graduatoria A019 (Filosofia e Storia) al **posto n. 68 con punti 85,4** (doc. 4);
4. Successivamente, in data 20 maggio 2020, il dott. Baldoni veniva contattato telefonicamente dal personale dell'Ambito Territoriale di Latina, quale Ufficio Provinciale competente per le procedure di immissione in ruolo della classe di concorso A19 (Filosofia e Storia), e veniva informato che, in virtù del D.M. n. 12 del 18.05.2020 relativo alle *“Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato”* da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari della “quota 100” (doc. 5), il medesimo era stato individuato per la partecipazione a tale procedura di immissione in ruolo;
5. In particolare, l'art. 2 (*Graduatorie valide per le immissioni in ruolo*) del D.M. 12 del 18.05.2020, aveva stabilito espressamente per tale procedura straordinaria di immissione in ruolo:
“1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).



3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546” (doc. 5);
6. Nella medesima data il ricorrente riceveva altresì la seguente mail inviata dal dott. Roberto De Francesco, funzionario dell'Ambito Territoriale di Latina: “Con Decreto Dirigenziale dell'A.T. di Latina n. 4202 in data odierna, la S.V. è stata individuata come beneficiaria delle immissioni in ruolo previste sui posti "quota 100". Come anticipato nel contatto telefonico in data odierna si trasmette, in allegato, il modello che la S.V. vorrà compilare nelle parti necessarie e restituire, sottoscritto, allegando anche copia di un documento personale in corso di validità e copia del codice fiscale.
- Qualora la S.V. intendesse rinunciare alla nomina dovrà ugualmente inviare il modulo con gli allegati, specificando sia nel modello che nella comunicazione mail, l'intenzione di non accettare la nomina in ruolo dalla presente procedura.
- Si rammenta che il modello e gli allegati dovranno essere restituiti, entro 2 giorni dalla data odierna, esclusivamente a mezzo P.E.O. all'indirizzo usp.lt@istruzione.it
- Si invita inoltre a consultare con frequenza eventuali comunicazioni ed ulteriori informazioni che dovessero essere pubblicate sul sito dell'A.T. di Latina (responsabile per la gestione del concorso per la classe di cui in oggetto), all'indirizzo www.csalatina.it e sul sito dell'U.S.R. Lazio, all'indirizzo www.usrlazio.it
- Roberto de Francesco
- U.S.R. Lazio - A.T. Latina” (doc. 6);
7. Con mail del 21 maggio 2020, il ricorrente inviava al predetto funzionario la seguente richiesta di chiarimenti: “Buongiorno ieri ho ricevuto la convocazione per quota 100, per le province di Latina, Frosinone e Roma. Avrei, per favore, bisogno di alcuni chiarimenti.
- Non riesco a capire:
- a) se posso indicare una sola provincia e sono obbligato a tutte e tre
- b) Le sedi disponibili a Roma sono 4, una è a Tivoli, per me lontanissima.
- Posso non indicarla?**” (doc. 7)



8. Con successiva mail del 21 maggio 2020, il funzionario dott. De Francesco così riscontrava la precedente missiva:
- “a) vanno numerate tutte le province in ordine di preferenza
b) la fase per la scelta della sede è successiva. Per ora non si sceglie la sede, ma solo la provincia”* (doc. 8);
9. Conseguentemente il dott. Baldoni trasmetteva, in data 22 maggio 2020, con mail indirizzata a usplt@istruzione.it : la “Dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina in ruolo” per la classe di concorso A019 (docc. 9-10);
10. In particolare, il ricorrente dichiarava espressamente in tale dichiarazione la propria volontà *“di accettare l'eventuale nomina a tempo indeterminato su uno dei posti che indicherò successivamente, su apposito modello, nella provincia che sarà assegnata”* e comunicava **la propria preferenza per l'eventuale nomina presso una sede della provincia di Roma** (cfr. doc. 10);
11. Inoltre il dott. Baldoni - alla voce “Eventuali annotazioni” - dichiarava espressamente: ***“Scelgo la sola provincia di Roma e rinuncio alla nomina in caso risultassi idoneo per altre province”*** (doc. 10);
12. Tali dichiarazioni del ricorrente facevano dunque emergere la volontà del medesimo di voler partecipare a tale procedura straordinaria di immissione in ruolo per la sola provincia di Roma, così mantenendo fermo il proprio diritto a permanere nella graduatoria A019 dei vincitori del concorso D.D.G. 85/2018, così da poter partecipare alle ordinarie procedure di immissione in ruolo prima dell'inizio dell'a.s. 2020/21;
13. Successivamente il ricorrente non risultava purtroppo assegnatario, per la suddetta procedura straordinaria, di uno dei quattro posti disponibili per la provincia di Roma;
14. Ed invero, con il D.D. 4295 del 23.05.2020 l'Ambito territoriale di Latina decretava che il dott. Baldoni, non avendo ottenuto una sede disponibile per la Provincia di Roma, risultava rinunciatario per le altre province del Lazio ed ai fini dell'individuazione dei beneficiari *“della proposta di nomina ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, per l'a.s. 2019/20”* (doc. 11);
15. Successivamente il Ministero dell'Istruzione emanava il D.M. 91 dell'8.08.2020, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/21”*, ove autorizzava le assunzioni a tempo



- indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2020/21, per il complessivo numero di 84.808 posti (doc. 1);
16. Nel predetto decreto l'Amministrazione stabiliva, all'art. 2, che il numero di posti su cui potevano essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato risultava pari al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami vigenti;
17. Inoltre il Ministero dell'Istruzione emanava il D.M. 21969 del 12.08.2020, relativo all'avviso della procedura di *"Immissione in ruolo docenti per l'anno scolastico 2020/2021 da GM16, GM18, e fasce aggiuntive"* (doc. 2);
18. In tale decreto ministeriale l'Amministrazione comunicava che tale procedura sarebbe stata interamente svolta *online* tramite il sistema informativo SIDI/POLIS e che risultavano individuati 48 aspiranti dalla graduatoria D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia);
19. Veniva altresì precisato che nella **fase I** – dal 13 agosto 2020 al 16 agosto 2020 – sarebbe stata consentita la partecipazione agli *"aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi nel 2016, di quelli banditi nel 2018."* (doc. 2) così confermando il pieno diritto del ricorrente a partecipare a tale procedura di immissione in ruolo;
20. Inoltre veniva prevista la **fase 2** – dal 18 agosto 2020 al 21 agosto 2020 – al fine di consentire agli aspiranti di *"ordinare le sedi secondo le proprie preferenze, scegliendo quelle tra loro disponibili nella provincia ottenuta, eventualmente anche d'ufficio, al termine della fase*
I. Potranno partecipare gli aspiranti che hanno diritto a partecipare alla fase I";
21. Nel predetto Avviso l'Amministrazione stabiliva che *"Nella fase I, **gli aspiranti potranno rinunciare a partecipare alla fase 2 per una o più delle province.** Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province cui si è rinunciato;"*;
22. Tale rinuncia, alla luce del chiaro tenore letterale del predetto avviso dell'Amministrazione, non avrebbe comportato alcuna conseguenza ai fini della partecipazione a tutte le successive procedure di immissione in ruolo;
23. Vieppiù che l'art. 11 (Graduatorie di merito), comma 6, del D.D.G. 85/2018 aveva già espressamente stabilito che ***"Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai***



fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017" (doc. 12);

24. Conseguentemente il dott. Baldoni, volendo partecipare a tale procedura ordinaria di immissione in ruolo, si collegava sul portale telematico del Ministero dell'Istruzione;
25. Pur tuttavia il ricorrente riscontrava l'impossibilità di partecipare a tale procedura, in quanto il sistema telematico dell'Amministrazione non gli consentiva l'accesso a tale procedura e riportava il seguente messaggio: "Attenzione, al momento, non ci sono Turni aperti per la presentazione della domanda" (doc. 13);
26. Inoltre il ricorrente apprendeva dalla lettura dell'allegato A "Turni di convocazione per scelta provincia e scelta sedi concorsi gestiti dall'AT di Latina" **di essere stato illegittimamente escluso da tale procedura ordinaria di immissione in ruolo** (doc. 3);
27. Ed invero, in tale documento l'Amministrazione aveva stabilito che le convocazioni dalla graduatoria del concorso D.D.G. 85/2018, per la classe di concorso A019, sarebbero partite dal numero 73 (Cerini Francesco) al numero 120 (Pantanella Sandra), sebbene il nominativo del ricorrente risultasse in una posizione precedente, ovvero al **numero 65**, della predetta graduatoria di merito del concorso scuola 2018 (cfr. doc. 4);
28. L'attività posta in essere dall'Amministrazione risulta dunque palesemente illegittima e gravemente lesiva dei diritti dell'odierno ricorrente che, in virtù di un'erronea ed illegittima interpretazione della sua dichiarazione inviata in data 22 maggio 2020 all'Ambito Territoriale della Provincia di Latina, si trova a dover subire il gravissimo danno di non poter partecipare alle ordinarie procedure di immissione in ruolo;
29. Il dott. Baldoni si trova dunque costretto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti a fronte di tale arbitraria ed illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, la quale ha determinato la sua illegittima esclusione dalla recente procedura di immissione in ruolo, pur essendo risultato vincitore del concorso scuola D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A018 (Filosofia e Storia).



CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLA PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO PREVISTE DAL D.M. 21969 del 12.08.2020. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In primo luogo si rileva la manifesta illegittimità dell'esclusione del dott. Baldoni dalle procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2020/21, in virtù dell'erronea ed illegittima interpretazione della dichiarazione trasmessa dal medesimo all'A.T. di Latina e relativa alla procedura straordinaria di cui al D.M. n. 12 del 18.05.2020 relativo alle *"Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato"* da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari della "quota 100".

Si rammenta che il ricorrente, in data 23 maggio 2020 – ovvero **in piena emergenza epidemiologica** - è stato contattato dall'Ambito Territoriale di Latina al fine di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo di cui al D.M. n. 12 del 18.05.2020 relativo alle *"Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato"* da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari della "quota 100" (doc. 5).

Ebbene dalla rapida lettura del predetto decreto ministeriale emerge come **non risulti affatto presente alcuna previsione di esclusione** dalle successive procedure di immissione in ruolo nel caso in cui l'aspirante dichiari di voler partecipare a tale procedura soltanto per una provincia del Lazio, ovvero la provincia di Roma.

Parimenti non risulta presente nel nostro Ordinamento alcuna norma di diritto positivo che, a fronte della suddetta dichiarazione resa dal ricorrente (doc. 10), determini l'esclusione del medesimo dalla partecipazione a tutte le procedure di immissione in ruolo.

Si evidenzia inoltre che il ricorrente ha correttamente dichiarato, a seguito della ricezione della mail di chiarimento del funzionario dell'AT di Latina *"di accettare l'eventuale nomina a tempo indeterminato su uno dei posti che indicherò"*



successivamente, su apposito modello, nella provincia che sarà assegnata” ed ha comunicato la propria preferenza per l’eventuale nomina presso una sede della provincia di Roma (cfr. doc. 10).

Inoltre il dott. Baldoni - alla voce “Eventuali annotazioni” - dichiarava espressamente: ***“Scelgo la sola provincia di Roma e rinuncio alla nomina in caso risultassi idoneo per altre province”*** (cfr. doc. 10).

Ed invero il dott. Baldoni non ha mai inoltrato all’Amministrazione alcuna dichiarazione ove il medesimo abbia affermato di rinunciare a partecipare alla procedura di immissione in ruolo, essendo il medesimo già vincitore del concorso scuola di cui al D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A-19 (Filosofia e Storia).

Peraltro anche il funzionario dell’A.T. di Latina, dott. Roberto De Francesco, con mail del 21 maggio 2020, non ha affatto comunicato la possibilità di tale eventuale esclusione da tutte le procedure di immissione in ruolo laddove il medesimo avesse ommesso di esprimere almeno una preferenza per tutte le province del Lazio (cfr. doc. 8).

Vieppiù che tale modalità convocazione su "quota 100" – in piena emergenza epidemiologica – deve considerarsi di natura prettamente straordinaria e dunque non può determinare l’automatica esclusione dal ricorrente da tutte le successive procedure di immissione in ruolo.

Ne consegue la palese illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalle recenti procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/21.

Tale erronea interpretazione della dichiarazione resa dal ricorrente ha dunque impedito al dott. Baldoni – pur risultando vincitore del concorso scuola D.D.G. 85/2018 ed essendo il primo dei beneficiari per le immissioni in ruolo in virtù dell’elevata posizione ricoperta nella graduatoria di merito – di poter sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato per il presente anno scolastico, con evidenti e gravissime conseguenze economiche e personali per il medesimo.

La predetta esclusione del ricorrente dalle procedure di immissione in ruolo risulta altresì viziata sotto l’ulteriore profilo dell’**eccesso di potere**.

L’eccesso di potere, come ben noto, rappresenta un vizio di legittimità dell’atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal



legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, e sussiste quando la facoltà di scelta spettante all'Amministrazione non è correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità e di congruità.

Una delle figure sintomatiche di eccesso di potere è **l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto**, figura che si manifesta quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni.

Nel caso in oggetto, tale figura sintomatica si manifesta perché, come già evidenziato, erroneamente ed in modo scorretto e poco trasparente l'Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla procedura di immissione di cui al **D.M. 21969 del 12.08.2020**, ritenendo presumibilmente (ed erroneamente!) che il medesimo – in virtù della precedente dichiarazione resa dal dott. Baldoni (doc. 2) - avesse definitivamente rinunciato a partecipare a tutte le procedure di immissione in ruolo.

Alla luce di quanto esposto si insiste affinché il Tribunale adito disponga l'annullamento del suddetto provvedimento finale.

**

2) VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO, ESSENDO RISULTATO VINCITORE DEL CONCORSO SCUOLA D.D.G. 85/2018 PER LA REGIONE LAZIO, CLASSE DI CONCORSO A-19 (FILOSOFIA E STORIA)

Si evidenzia inoltre che l'Amministrazione, in maniera del tutto illogica ed immotivata, ha erroneamente valutato la dichiarazione trasmessa dal medesimo all'A.T. di Latina e relativa alla procedura straordinaria di cui al **D.M. n. 12 del 18.05.2020** relativo alle *“Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato”* da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari della “quota 100” (doc. 5), in palese violazione del legittimo affidamento del ricorrente.

In proposito, si rammenta che il ricorrente – in piena emergenza epidemiologica – veniva contattato telefonicamente dal personale dell'Ambito Territoriale di Latina, quale Ufficio Provinciale competente per le procedure di immissione in ruolo della classe di concorso A19 (Filosofia e Storia), ed informato che, in virtù del **D.M. n. 12 del 18.05.2020** relativo alle *“Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato”* da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni



dei beneficiari della “quota 100” (doc. 5), era stato individuato per la partecipazione a tali procedure di immissione in ruolo.

Nella dichiarazione inoltrata all'Amministrazione il ricorrente dichiarava la propria volontà *“di accettare l'eventuale nomina a tempo indeterminato su uno dei posti che indicherò successivamente, su apposito modello, nella provincia che sarà assegnata”* e comunicava la propria preferenza per l'eventuale nomina presso una sede della provincia di Roma (cfr. doc. 10).

Inoltre il dott. Baldoni - alla voce “Eventuali annotazioni” - dichiarava espressamente: ***“Scelgo la sola provincia di Roma e rinuncio alla nomina in caso risultassi idoneo per altre province”*** (doc. 10).

Giova inoltre precisare che il ricorrente, confidando fermamente nel rispetto da parte dell'Amministrazione dei principi di buon andamento e imparzialità, inviava al funzionario dell'A.T. di Latina, dott. De Francesco, la seguente richiesta di chiarimenti: *“Buongiorno ieri ho ricevuto la convocazione per quota 100, per le province di Latina, Frosinone e Roma. Avrei, per favore, bisogno di alcuni chiarimenti.*

Non riesco a capire:

a) se posso indicare una sola provincia e sono obbligato a tutte e tre

b) Le sedi disponibili a Roma sono 4, una è a Tivoli, per me lontanissima.

Posso non indicarla?” (doc. 7).

Conseguentemente il predetto funzionario, con successiva mail del 21 maggio 2020, così riscontrava la precedente missiva:

“a) vanno numerate tutte le province in ordine di preferenza

b) la fase per la scelta della sede è successiva. Per ora non si sceglie la sede, ma solo la provincia” (doc. 8).

Ebbene risulta evidente che il funzionario dell'A.T. di Latina, anche in tale comunicazione, non abbia affatto comunicato al ricorrente l'eventuale possibilità dell'esclusione da tutte le procedure di immissione in ruolo laddove non avesse espresso almeno una preferenza per tutte le province del Lazio (cfr. doc. 8).

Ne consegue dunque che il docente, in virtù dell'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo di cui al D.M. 21969 del 12.08.2020, ha subito un ingiusto e gravissimo pregiudizio, essendo così impedito al medesimo – pur avendo



brillantemente superato il concorso scuola 2018 - di poter sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

alla S.V. III.Ma, affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente non oltre 30 giorni prima della predetta udienza, con invito all'Amministrazione a costituirsi nei modi e nei termini di legge entro 10 giorni dall'udienza di discussione con memoria ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua assenza o contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.Mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;

IN VIA PRINCIPALE

- 1. Accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/21 previste dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 91 dell'8.08.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 21969 del 12.08.2020, come altresì risultante dall'allegato A "Turni di convocazione per scelta provincia e scelta sedi concorsi gestiti dall'Ambito Territoriale di Latina, in quanto il dott. Baldoni Nicola risulta inserito al posto n. 68 con punti 85,4 della graduatoria di merito del concorso D.D.G. 85/2018 per la Regione Lazio, classe A019 (Filosofia e Storia);
- 2. Per l'effetto** ordinare all'Amministrazione resistente di consentire al ricorrente di partecipare alle successive procedure di immissione in ruolo, essendo il medesimo inserito della graduatoria di merito del concorso D.D.G. 85/2018 per la Regione Lazio, classe A019 (Filosofia e Storia), al posto n. 68 con punti 85,4 così da permettere al medesimo di poter sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato.



Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) D.M. 91 dell'8.08.2020;
- 2) D.M. 21969 del 12.08.2020;
- 3) Allegato A "Turni di convocazione per scelta provincia e scelta sedi concorsi gestiti dall'AT di Latina";
- 4) Graduatoria A019 del D.D.G. 85/2018;
- 5) D.M. n. 12 del 18.05.2020;
- 6) Mail dott. De Francesco/Baldoni del 20.05.2020;
- 7) Richiesta chiarimenti Baldoni/De Francesco del 21.05.2020;
- 8) Risposta De Francesco/Baldoni del 21.05.2020;
- 9) Mail Dichiarazione disponibilità nomina in ruolo del 22.05.2020;
- 10) Dichiarazione disponibilità nomina in ruolo;
- 11) D.D. 4295 del 23.05.2020 l'Ambito territoriale di Latina;
- 12) D.D.G. 85/2018;
- 13) Mail Baldoni/Istruzione del 13-14.08.2020.

In via istruttoria:

Assumersi se del caso sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **indeterminabile**, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 26 gennaio 2021

Avv. Domenico Naso



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la mancata partecipazione del ricorrente alle procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/21 previste dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 91 dell'8.08.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 21969 del 12.08.2020 per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia), al quale hanno partecipato numerosi docenti;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in



alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno partecipato alla suddetta procedura di immissione in ruolo per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 26 gennaio 2021

Avv. Domenico Naso

